

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2779 del 31/05/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA BELMAN SRL DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2880 del 30/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trentuno MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.29462/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**BELMAN S.R.L.**" - Luzzara.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**BELMAN S.R.L.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Luzzara – Via Bosa Est n.43** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **sverniciatura materiali ferrosi**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.**PGRE/10855** del **6/10/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale espresso dal Comune di Luzzara con atto prot. n. 1598 del 03/02/2017 acquisito al prot. con n. PGRE/2017/4245 in data 11/04/2017;

Visto il parere favorevole di compatibilità idraulica in ordine allo scarico di acque reflue domestiche in canale demaniale espresso dal Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po con atto prot. n. 2203 del 26/05/2017 ed acquisito al prot. n. PGRE/2017/6202 del 26/05/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**BELMAN S.R.L.**" ubicato nel Comune di **Luzzara – Via Bosa Est n.43** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.10306/128/2006 del 20/02/2007 modificata successivamente con atto n.prot.65127/223/2008 del 24/09/2008;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**BELMAN S.R.L.**" è autorizzata a svolgere le attività di **sverniciatura materiali ferrosi** nell'impianto ubicato in Comune di **Luzzara – Via Bosa Est n.43** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

- Il limite di emissione diffusa di SOV espresso come C Organico (15% dell'input di solvente totale) è fissato in **2994,6 Kg/anno**.

- Il limite di emissione totale annua di SOV espresso come C Organico è fissato in **12894,6 Kg/anno**.

Valore Limite di Emissione Diffusa: 15% dell'input di solvente totale
 Valore limite di emissione per E4: 75 mgC/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SABBIATRICE N.1 E N.4	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	(*)
E2	POST-COMBUSTORE PIROMECC 10 (FORNO N.2)	2200	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 50 < 500 < 1700	
E3	POST-COMBUSTORE PIROMECC 10 (FORNO N.1)	1400	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 50 < 500 < 1700	
E4	VASCHE SVERNICIATURA LAVAGGIO	25000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	< 75	
E5	BRUCIATORE RISCALD, ACQUE VASCHE DI SVERNICIATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E6	POST-COMBUSTORE PIROMECC 10 (FORNO N.3)	1400	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 50 < 500 < 1700	
E7	POST-COMBUSTORE FORONI N.4	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 50 < 500 < 1700	
E8	SABBIATRICE N.2 E N.3	7200	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	(*)

(*) Adeguamento ai limiti di emissione della DGR 2236/09 e s.m.i.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, dei COV (come C-Tot), degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E4** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.
- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo l'emissione **E4**.
- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:
 - a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) L'attività di sverniciatura (E2-E3-E6-E7) può essere ammessa solo se svolta in appositi forni;

4) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

- Velocità ingresso fumi	10 m/sec
- Temperatura esercizio	1223 K
- Tempo di permanenza	2 s
- Ossigeno libero nei fumi	6 %

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.2 – 3 – 4 – 6 - 7 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 8.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.10855 del 6/10/2016;

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifiche di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06

Nella domanda ed allegata documentazione sono riportate le informazioni di seguito esposte.

Le acque reflue provenienti dall'insediamento sono costituite da acque reflue di tipo domestico provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e dall'appartamento del custode che risiede all'interno dello stabilimento stesso. Il sistema di trattamento di tali reflui è costituito da fosse biologiche di tipo Imhoffe e da filtro anaerobico.

Le acque utilizzate nel ciclo produttivo non vengono scaricate, ma raccolte in contenitori a tenuta e smaltite come rifiuto da ditte specializzate.

L'approvvigionamento è da pozzo e l'acqua è utilizzata sia all'interno del processo produttivo per il riempimento delle vasche di sverniciatura ed evaporazione, sia per il funzionamento dei servizi igienici.

Le acque reflue domestiche vengono scaricate in Cavo di Bonifica Luzzarese.

Prescrizioni

- 1) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 2) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.
- 3) Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti svolgendo periodici interventi di manutenzione, pulizia e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.
- 4) Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
- 5) I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi della normativa vigente.
- 6) I punti individuati per il controllo degli scarichi devono essere predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievi idonei a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili ed apribili.
- 7) Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque, in particolare, ai sensi dell'art. 133, lett. f) del R.D. 368/1904 è fatto divieto di creare qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua.
- 8) La presente autorizzazione è da conservarsi presso l'insediamento e da esibire in caso di controlli; è da ritenersi nulla in caso di difforme realizzazione dell'intervento rispetto ai carichi inquinanti progettualmente determinati, della rete di scarico e dei sistemi di trattamento previsti in relazione alla documentazione tecnica presentata.
- 9) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente, inclusi eventuali titoli abilitativi per la loro realizzazione senza pregiudizio dei diritti di terzi.

- 10) Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE per gli eventuali atti di legge.
- 11) Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dal monitoraggio acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale emerge:

- Il rispetto del limite assoluto diurno e notturno di immissione ai confini rappresentativi aziendali;
- Il rispetto del limite differenziale diurno e notturno al più vicino ricettore sensibile individuato R1.

L'attività risulta dunque attualmente acusticamente compatibile con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.